

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DELLA



**Regione Umbria**

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 9 dicembre 2021

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2021, n. **1197**.

**Disciplina per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo della Regione Umbria: determinazioni.**

## PARTE PRIMA

Sezione II

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2021, n. **1197**.

**Disciplina per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo della Regione Umbria: determinazioni.**

N. 1197. Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2021 con la quale si disciplina la concessione e l'uso del logo della Regione Umbria e si dispone la pubblicazione dell'allegato B alla stessa nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

*La Presidente*  
TESEI

*(su proposta della Presidente Tesei)*



# Regione Umbria

Presidenza della Giunta

---

## DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'UTILIZZO DEL LOGO REGIONALE

### Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente provvedimento disciplina la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
2. Il patrocinio e l'utilizzo del logo costituiscono il massimo riconoscimento morale che il Presidente della Regione Umbria può concedere ad iniziative di particolare interesse istituzionale, ovunque realizzate, che concorrano a promuovere e valorizzare la Regione stessa, i suoi territori e la comunità umbra e che abbiano rilevante contenuto sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, celebrativo, umanitario.
3. Il patrocinio e l'utilizzo del logo non possono essere concessi ad iniziative in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria, della legge e dell'ordine pubblico.
4. Il patrocinio e l'utilizzo del logo non possono essere concessi ad iniziative e attività editoriali aventi in via prevalente o esclusiva scopo di lucro o contenuti e finalità commerciali, nonché a partenariati.
5. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale non ha carattere oneroso per la Regione Umbria e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto proponente.
6. Il patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
7. Non sono titolati a richiedere la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale i partiti e i movimenti politici aventi rappresentanza in Parlamento, nei Consigli regionali e delle Province Autonome, nei Comuni e nelle Province.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 2 del presente articolo, l'apposizione del logo regionale è obbligatoria per tutte le iniziative promosse da soggetti esterni che godono di benefici economici da parte della Regione Umbria. La struttura regionale che concede il beneficio economico è responsabile dell'invio del logo al soggetto interessato con le indicazioni e la corretta dicitura da apporre (es.: *con il contributo/in collaborazione...* etc., seguita dal logo regionale) nonché della successiva verifica in merito al suo corretto utilizzo.

**Art. 2**  
**(Presentazione della richiesta)**

1. In attuazione dell'art. 2 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8<sup>1</sup>, la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo è effettuata mediante apposita istanza indirizzata al Presidente della Regione Umbria secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del portale web regionale.
2. La richiesta deve essere presentata almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni necessarie ad illustrarne in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento.
3. I soggetti privati corredano la richiesta con copia dello Statuto o altra documentazione idonea ad attestare la loro natura giuridica nonché con una relazione sulle attività realizzate nell'ultimo biennio.

**Art. 3**  
**(Iter)**

1. Il Servizio *Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di Governo, Pari opportunità*, verifica preliminarmente la procedibilità della richiesta e qualora risulti priva degli elementi formali richiesti o il suo contenuto risulti non chiaro o carente di elementi informativi, invita il Soggetto proponente a integrare l'istanza secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n.8<sup>2</sup>, assegnando il termine di dieci giorni per provvedere all'integrazione.
2. Se la richiesta risulta priva degli elementi necessari anche a seguito delle integrazioni di cui al precedente comma, la richiesta è ritenuta inammissibile.
3. L'istanza ammissibile viene trasmessa all'Assessore competente per materia ai fini del parere sulla concessione o sul diniego del patrocinio, da rendere nel termine di venti giorni sulla base dei criteri indicati all'articolo 1. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale a diniego.
4. Nel caso che l'istanza abbia carattere multidisciplinare o qualora ricorrano esigenze d'ufficio, il relativo parere compete direttamente al Presidente della Regione eventualmente sentiti i diversi Assessori regionali competenti.

**Art. 4**  
**(Concessione)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 del Regolamento interno della Giunta regionale, approvato con DGR 27 luglio 2007, n. 1285 e s.m.i.<sup>3</sup>, la concessione del patrocinio della Regione è espressamente riservata al Presidente della Regione Umbria che vi provvederà con apposita nota.

2. La concessione del patrocinio comporta obbligatoriamente l'inserimento nel materiale promozionale della dicitura: "con il patrocinio della Regione Umbria" e l'inserimento del logo regionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate dalla L.R. 18 maggio 2004, n. 5 "Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione".
3. Il diniego del patrocinio e dell'utilizzo del logo è comunicato con nota del Presidente della Regione.
4. L'iter per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale si conclude ordinariamente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
5. Nella pagina del portale regionale indicata all'art. 2, comma 1, è istituito e aggiornato periodicamente il repertorio dei patrocini e dell'utilizzo del logo regionali concessi.

**Art. 5**  
**(Revoca)**

1. Il Presidente della Regione Umbria può revocare il patrocinio e l'utilizzo del logo concessi quando si riscontri il mancato rispetto della presente disciplina e qualora emergano modifiche sostanziali, non concordate, all'iniziativa proposta, ovvero l'iniziativa non sia stata realizzata.

**Art. 6**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

**Art. 7**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le istanze di patrocinio acquisite alla data del 31 dicembre 2021 sono concluse con le modalità previste dalla disciplina approvata con DGR n. 1137 del 10 ottobre 2016<sup>4</sup>.
2. La presente disciplina è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene inserita in modo permanente nel sito Internet della Regione Umbria.

## Note al testo

---

### <sup>1</sup> Art. 2, L.R. 16/9/2011, n. 8

#### *Semplificazione amministrativa*

1. Sono obiettivi della semplificazione amministrativa:

- a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni;
- b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici;
- c) l'innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

### <sup>2</sup> Art. 22, L.R. 16/9/2011, N. 8

#### *Decorrenza dei termini*

1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell'amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l'istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione necessaria, così come risultante dagli elenchi pubblicati ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell'istanza nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere le eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato all'istante un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per provvedere all'integrazione.
4. L'integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed ha effetto sospensivo. Il responsabile del procedimento accerta l'effettiva ricezione della richiesta di integrazione istruttoria da parte del destinatario.
5. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato, l'effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.
6. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso.
7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la struttura competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

### <sup>3</sup> Art. 19, comma 3, Regolamento interno della Giunta regionale approvato con atto G.R. n.1285/2007 e s.m.i.

#### *Atti di competenza della Giunta*

3.L'adozione degli atti amministrativi non espressamente riservati alla Giunta, al Presidente o agli Assessori spetta ai dirigenti o ai direttori regionali, che li adottano nel rispetto degli atti normativi o programmatici e delle specifiche direttive deliberate dalla Giunta.

<sup>4</sup> La DGR 1137/2016 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 49 del 19 ottobre 2016, disponibile al seguente link: [https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20161019\\_49\\_05\\_001137\\_20161010\\_SO000002](https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20161019_49_05_001137_20161010_SO000002)

---

---

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---

---